



*AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE*

Prot. n. I-49/1/438/12-8 (19326)

All.: 1

OGGETTO: Appello incidentale avverso sentenza CTP
121/09/2014 dd. 30/09/2014 emessa sul ricorso avverso avviso
accertamento ICI del concessionario demaniale Alessandro
Billitz Succ. Srl - Affidamento incarico Studio Legale Uckmar -
Impegno di spesa euro 2.600,00.-.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	14.00
iniziata	alle ore	14.05
terminata	alle ore	17.10

Con la seguente composizione:

	presenti
II SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	-
Roberto TREU	si
Paolo TASSINARI	si
TOTALE	10

Partecipa il Segretario Generale
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 22.1.2016 al 6.2.2016

Su proposta dell'assessore Matteo Montesano

VISTA la sentenza n. 121/09/2014 del 30/09/2014 depositata il 28/04/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste emessa nella causa relativa all'avviso di accertamento ICI n. 2843042/2012 emesso dal Comune di Trieste nei confronti del concessionario demaniale ALESSANDRO BILLITZ SUCCESSORI SRL che ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso del concessionario stesso;

VISTO l'appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del concessionario ALESSANDRO BILLITZ SUCCESSORI SRL notificato il 27/11/2015;

ATTESO che, da una analisi preliminare delle argomentazioni espone nella sentenza n. 121/09/2014 la Commissione Tributaria Provinciale ha da un lato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ALESSANDRO BILLITZ SUCCESSORI SRL – sia perchè indirizzato avverso il Comune, sfornito di legittimazione passiva in merito alle liti catastali, sia perchè diretto solo contro l'avviso di accertamento ICI pur sollevando questioni relative all'atto di classamento - ma dall'altro ha affermato che gli immobili oggetto dell'accertamento dovrebbero essere in effetti accatastati in categoria E/1, quasi accogliendo quindi nel merito l'avversario ricorso;

VISTO l'articolo 54 del d.lgs n. 546/92 e successive modificazioni e/o integrazioni che prevede che le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni e, al comma 2, che nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale;

VISTO il parere professionale sub prot.corr. 49/1/438/12-6 prot.gen. 226813 dd. 14 dicembre 2015 nel quale si rileva che in merito alla causa in argomento sarebbe opportuno promuovere appello incidentale sulla affermazione contenuta nella sentenza relativa al classamento in categoria E/1, *“onde evitare il rischio che essa sia considerata idonea a passare in giudicato e costituisca un problema non solo per questa causa in sé, ma anche per quelle a venire”*;

RITENUTO di condividere integralmente le considerazioni espresse nel citato parere dd. 14/12/2015 proprio per le motivazioni nello stesso esplicitate e conseguentemente di procedere alla proposizione dell'appello incidentale;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune di Trieste si attivi in difesa dei propri interessi erariali in contestazione, meritevoli della più ampia tutela in sede giurisdizionale;

PRESO ATTO che, data la complessità e specificità del quadro normativo, l'obiettivo difficoltà derivante dall'interpretazione e dall'applicazione alla materia ed il rilevante quadro economico-finanziario derivante dall'esito del giudizio tributario in argomento, si rende necessario affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione allo studio Uckmar, particolarmente esperto in materia e che ha difeso l'Amministrazione già nel primo grado di giudizio, nelle persone - in via disgiuntiva - del prof. avv. Victor Uckmar e dell'avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova;

RITENUTO, pertanto, di individuare quale soggetto più idoneo al perseguimento degli obiettivi descritti lo Studio Legale Uckmar Associazione Professionale, nelle persone degli avvocati patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni Superiori prof.avv. Victor Uckmar e avv. Caterina Corrado Oliva con Studio in Genova, Via Bacigalupo n. 4/15 ed in Roma, Via Nazionale n. 200;

RITENUTO, quindi di affidare l'incarico allo Studio Legale Uckmar Associazione Professionale, nelle persone, in via disgiuntiva, degli avvocati patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni Superiori prof.avv. Victor Uckmar e avv. Caterina Corrado Oliva, nonché all'avv. Maria Serena Giraldi e avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste eleggendo domicilio presso l'Avvocatura Comunale in Trieste attualmente in via del Teatro Romano, 7;

VISTO il preventivo dello Studio Uckmar di data 21/12/2015 prot. corr. 49/1/438/12-7 prot. gen. 230954 ritenuto congruo rispetto alla complessità dell'incarico ed alle ricadute economiche conseguenti all'esito del contenzioso che si intende intraprendere;

VISTO lo schema di disciplinare allegato al presente atto, sub I, quale parte integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di cui in oggetto;

RICHIAMATO il piano degli incarichi, approvato con DC n. 37 del 15 settembre 2015, che fra i programmi delle attività istituzionali dell'Ente, realizzabili anche con incarico esterno approvato da parte del Consiglio, individua nel triennio 2015-2017 l'"Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie";

DATO ATTO che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa in quanto rientra tra le esclusioni di cui alla lett. C) punto a) dello stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007 e succ. mod. approvato con DG 396 del 01/09/2008;

DATO ATTO che ai sensi della lett. L) dello stralcio del Regolamento sopra richiamato l'incarico verrà conferito all'interno del limite massimo di spesa annuo fissato nel bilancio di previsione;

VISTO il sopra richiamato stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione giunta n. 396 dd. 01 settembre 2008, allegato lett. I) che prevede la pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi;

CONSIDERATO che la spesa di Euro 2.600,00 (comprensiva di IVA ed oneri previdenziali) trova copertura al capitolo 51045 "Prestazioni professionali specialistiche per il Servizio Finanziario- Tributi- Partecipazioni Societarie (tributi)" c.e. 15010, V livello U.I.03.02.II.006, programma 00999, progetto 00099;

RAVVISATA l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire il rispetto dei termini processuali;

DATO ATTO altresì che dal 1° gennaio questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell' art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto può effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RILEVATO che il presente impegno deve essere assunto in quanto gli uffici comunali sono tenuti a difendere in giudizio gli interessi dell'Amministrazione e a coltivare il relativo contenzioso;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e l'art. 75, comma 8, dello Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A

1. di proporre appello incidentale nei modi e nelle forme di cui al Titolo II, Capo III, del d.lgs n.546/92 e successive modificazioni e/o integrazioni dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste nei confronti della sentenza emessa in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) nella causa relativa al concessionario demaniale ALESSANDRO BILLITZ SUCCESSORI SRL, sentenza n. 121/09/2014 del 30/09/2014 depositata il 28/04/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste;
2. di approvare l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nella causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste per l'impugnazione della sentenza 121/09/2014 del 30/09/2014;
3. di individuare l'avvocato Caterina Corrado Oliva dello Studio Uckmar Associazione Professionale quale soggetto più idoneo ad assumere l'incarico di cui al punto precedente, tenuto conto dell'esperienza professionale specifica in campo tributario maturata dalla stessa, dando atto che gli avvocati in mandato saranno il prof. avv. Victor Uckmar, l'avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova e l'avv. Maria Serena Giraldi e l'avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste;
4. di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente atto, sub I, quale parte integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di cui in oggetto;
5. di demandare al Sindaco e al Direttore del Servizio interessato l'adempimento degli atti di rispettiva competenza;
6. di eleggere domicilio presso l'Avvocatura Comunale in Trieste, sita in via del Teatro Romano, n.7 ;
7. di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese conseguenti al presente atto ;
8. di impegnare la spesa di Euro 2.600,00 comprensiva di I.V.A., spese e competenze del prof. avv. Victor Uckmar e dell'avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova al cap. 51045 "Prestazioni professionali specialistiche per il Servizio Finanziario- Tributi- Partecipazioni Societarie (tributi)" c.e. I5010, V livello U.I.03.02.II.006, programma 00999, progetto 00099, imp. 2016/2050);
9. di dare atto che il presente incarico all'avv. Maria Serena Giraldi e avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
10. di dare atto che i relativi atti processuali sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.642/72;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. I, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 29 DIC. 2015'

Il Direttore

F.to IL DIRETTORE DI AREA
 f.to dott. Vincenzo DI MAGGIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 29 DIC. 2015

Il Direttore

F.to IL DIRETTORE DI AREA
 f.to dott. Vincenzo DI MAGGIO

L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesposta deliberazione assume il n. **13**.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/d